

N. R.G. 60-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 60 -1/2024 rg. PU da:

PATTI ALFINA, nata a [REDACTED] C.F. PTT LFN 68C46 E602O
e **SAPORITO GIUSEPPE**, nato a [REDACTED] C.F. SPR GPP 62S25 E854K,
entrambi residenti in [REDACTED];
rappresentati e difesi Avv.ti Nicola Scavone e Nicola Montanari

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 26.02.2024, Patti Alfina e Saporito Giuseppe hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le



disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

L'istanza è stata legittimamente proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *“oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”*.

Nel caso di specie, tra i ricorrenti

Vi è altresì una parziale condivisione delle ragioni e delle circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi, giacché come dichiarato in ricorso, hanno contratto la maggioranza dei loro debiti quando esercitavano attività di impresa, nel settore professionale dell'edilizia, con la

avendo rilasciato alcune fidejussioni in favore di istituti di credito che avevano concesso linee di credito alla predetta società, e avendo, così, nel tempo accumulato debiti d'impresa per circa

Ricorrono dunque i presupposti per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare. Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCI, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto necessario richiedere precisazioni e integrazioni documentali, dapprima con il provvedimento in data 14.3.2024, a cui è seguita una prima integrazione da parte dell'OCC in data 25.3.2024. Successivamente, in data 9.4.2024 il



Giudice ha ritenuto opportuno richiedere nuovamente di integrare le informazioni ancora ritenute insufficienti, richiesta assolta con nota informativa depositata in data 15.04.2024.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare. (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato, anche a seguito delle integrazioni richieste dal Giudice.



Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata, e successive integrazioni, redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv.ti Roberto Meconi, Simone Resca e Giuseppe Noradino, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persona fisica, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la Società [REDACTED] (data dichiarazione di fallimento 7.04.2016 e chiusura fallimento 30.05.2017), con la quale in passato i ricorrenti hanno esercitato attività di impresa, nonché la ditta individuale [REDACTED] con cui il Sig. Saporito aveva intrapreso una nuova attività, sempre nel settore delle costruzioni, risultano entrambe cancellate dal Registro delle Imprese rispettivamente il 01.06.2017 e il 05.12.2017 (cfr. doc. 28 e 29 allegati al ricorso). A tal proposito il Collegio, nella propria relazione particolareggiata (pag. 6) precisa *“esaminata la documentazione ricevuta ed acquisita - ritiene che i Sigg.ri Patti e Saporito non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Infatti, essi sono stati soci di una società a responsabilità limitata, il cui fallimento non è stato esteso agli istanti. Il Collegio, dunque, non riscontra al riguardo motivi d'inammissibilità della domanda di liquidazione controllata”*.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Quanto ai beni dei ricorrenti si precisa quanto segue, sulla scorta della documentazione in atti.

Gli odierni istanti hanno dichiarato che non sono proprietari di beni mobili, e pertanto non è stato predisposto un inventario dei beni mobili, in quanto i beni presenti nella casa in cui risiedono a titolo di comodato d'uso gratuito non sono di loro proprietà (come dichiarato nell'allegato G alla Relazione particolareggiata).

Quanto ai beni immobili, si precisa che la coppia risiede [REDACTED], a titolo di comodato d'uso gratuito. Tale immobile risulta attualmente di proprietà della figlia [REDACTED], la quale non è componente del nucleo familiare della coppia, in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, per averlo acquistato con decreto di trasferimento emesso in data 14.11.2019 nella procedura esecutiva immobiliare RGE



586/2016 Tribunale di Bologna, a carico dei ricorrenti, promossa da Banco Popolare Soc. Cooperativa.

La signora Patti, come da visura catastale depositata in atti, risulta comproprietaria, unitamente ad altri familiari, di alcuni terreni agrari in Sicilia, in particolare, ha ricevuto in eredità, in morte di [REDACTED] in virtù del testamento olografo del [REDACTED], registrato in data [REDACTED], i seguenti beni immobili: a) 1/3 di un terreno agrario con qualità seminativo, classe 3, 4.443 mq, con reddito dominicale di euro 18,36 e reddito agrario di euro 2,75; in comproprietà con [REDACTED] censiti al Catasto Terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] b) 1/3 di un terreno agrario con qualità seminativo, classe 3, 1.458 mq, con reddito dominicale di euro 0,75 e reddito agrario di euro 0,60; in comproprietà con [REDACTED] Censiti al Catasto Terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED]. Su tali beni l'OCC, pur riconoscendo lo scarso valore, dichiara che andranno inseriti nell'attivo della procedura (cfr. pag. 7 Relazione particolareggiata).

Il signor Saporito non risulta titolare di beni immobili.

I ricorrenti risultano titolari di un conto corrente [REDACTED] cointestato, ad oggi in positivo di pochi euro e possiedono ciascuno una carta prepagata *poste pay*.

Da quanto dichiarato in Ricorso (cfr. pag. 10 e doc. 60), il suddetto conto corrente risulta gravato da pignoramento dei crediti verso terzi, notificato dall'Agenzia delle Entrate riscossione in data 12.6.2023, con procedura coattiva *ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973*.

Il Signor Saporito possiede altresì un fondo pensione di circa euro 3.000,00 su base volontaria con l'Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A.

Gli istanti non risultano titolari di beni mobili registrati. Per gli spostamenti ai fini lavorativi, da quanto dichiarato nel ricorso, il Sig. Saporito utilizza un furgone aziendale e la Sig.ra Patti si muove a piedi, utilizza sporadicamente l'autobus, ma principalmente usufruisce dei passaggi offerti dai suoi colleghi sino al luogo di lavoro.

Quanto alla fonte principale di guadagno degli istanti, il signor Saporito risulta dipendente con contratto a tempo indeterminato (dal 06.03.2019) presso [REDACTED] per cui percepisce una retribuzione mensile pari a circa euro [REDACTED]

Si precisa che lo stipendio del signor Saporito risulta gravato da un pignoramento mobiliare presso terzi a favore del Comune di Bologna, nella misura di 1/10 dello stesso.



Il ricorrente ha formulato in ricorso la richiesta di disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

In merito ai pignoramenti, si precisa che l'assegnazione non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Con riferimento all'analoga ipotesi del fallimento, del resto, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *"in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo"* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Sulla base di tali considerazioni, già nel vigore della legge 3/2012 questo Tribunale ha ritenuto che tali principi trovassero applicazione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *"sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da*



sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. e) e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151 il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.

I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore, quindi, devono considerarsi inefficaci.

L'espresso richiamo all'art. 150 CCI contenuto nell'art. 270, V comma, CCI rende improseguibili le procedure esecutive promosse prima della presente pronuncia, senza necessità di alcun provvedimento da parte del Tribunale.

La signora Patti, al momento, e come risulta precisato nell'integrazione depositata in data 15.4.2024 (cfr. nota integrativa all. Q) è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con [REDACTED], in scadenza [REDACTED], per cui percepisce una retribuzione mensile pari a circa [REDACTED]. Nel ricorso veniva indicata la retribuzione N.A.S.P.I. come entrata principale della Sig.ra Patti, e non quella che le deriva da un contratto a tempo determinato, in quanto, come lavoratrice precaria, non percepisce una entrata stabile. A tal proposito, sarà compito del nominando Liquidatore verificare se le entrate della ricorrente torneranno ad essere quelle indicate in precedenza, tornando a percepire il sussidio di disoccupazione, (corrispondente all'80% dello stipendio attuale), provvedendo ad informare repentinamente il Giudice su tale circostanza.

Quanto alle entrate dei coniugi, dalle dichiarazioni rese nel ricorso, risulta, altresì, che gli stessi per far fronte all'incremento del costo della vita, successivamente alla chiusura della loro attività di impresa, avevano intrapreso una attività di *bed and breakfast* denominata [REDACTED] pubblicizzata sulle apposite piattaforme *on line*, nella abitazione [REDACTED] attualmente detenuta in comodato d'uso gratuito e precedentemente in piena proprietà dei ricorrenti. Questa attività è perdurata anche successivamente alla vendita del suddetto immobile in precedenza di proprietà dei ricorrenti.

Ad oggi, come documentato dai debitori, l'attività risulterebbe cessata (già a far data dal 2021) e, di conseguenza, cessata anche la promozione della stessa sulle piattaforme e social network. Peraltro, oltre a tale ultima attività, gli odierni ricorrenti hanno dichiarato anche di aver affittato sporadicamente, anche mediante pubblicizzazione su facebook, il giardino con piscina



pertinenti all'immobile in cui risiedono a titolo di comodato gratuito, per l'organizzazione di eventi. Anche questa attività, al momento, sembrerebbe cessata di fatto e non viene più pubblicizzata.

Tuttavia, il nominando Liquidatore dovrà verificare, nel corso della procedura, tali suddette circostanze, onde eventualmente acquisire a favore della procedura le relative entrate.

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche eventualmente a titolo di anticipo TFR).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e della loro famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.

Allo stato può dunque essere lasciato ad Alfina Patti l'importo, come rideterminato e specificato nell'integrazione depositata in data 15/04/2024, quale necessario a far fronte alle spese inerenti al nucleo familiare pari ad [REDACTED], e al signor Giuseppe Saporito va lasciato, quale ammontare dichiarato quale essenziale per il sostentamento familiare l'importo pari ad [REDACTED] i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine



massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questioni di illegittimità sollevate dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”*; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende *“dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.



La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCI, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.”* Tale coordinamento impone – secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire – la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo - stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCI – *“nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”*, ma anche – in considerazione del carattere generale della previsione contenuta all'art. 356 CCI - all'Albo dei soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”*, (cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno 10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023).

Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale Liquidatore nessuno dei professionisti costituenti il Collegio di Gestori che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, in quanto i suddetti non risultano iscritti all'Albo di cui all'art. 356 CCI, è necessaria la nomina a Liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si precisa che tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore del ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella



presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate ("domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive" e "domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correde"), fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti dell'Advisor, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili di azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

PATTI ALFINA, nata a [REDACTED].F. PTT LFN 68C46 E602O e
SAPORITO GIUSEPPE, nato a [REDACTED] C.F. SPR GPP 62S25 E854K,
entrambi residenti in [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato la Dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore l'**Avv. Laura Dal Prà**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna



ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
- Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore del ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI.



- Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità di **ALFINA PATTI** la somma mensile netta di [REDACTED] e nella disponibilità di **SAPORITO GIUSEPPE** quella di [REDACTED] ai sensi



dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarle al mantenimento degli stessi in base alle spese quantificate come necessarie per i bisogni propri e della loro famiglia, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 23 aprile 2024

Il Giudice Relatore
Maurizio Atzori

Il Presidente
Michele Guernelli

